

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

APRILE/GIUGNO

2021

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



**Orientamenti dell'ABF sul c.d. contratto di *wrapping*. In particolare: del collegamento col contratto di credito e della possibile applicazione dell'art. 125 *quinquies* t.u.b.**

**SOMMARIO:** 1. La fattispecie sottoposta all'esame dell'ABF – 2. La disciplina del collegamento tra finanziamento e fornitura nel t.u.b.: non tassatività degli indici – 3. I principi generali in materia di collegamento negoziale – 4. Le criticità dell'orientamento favorevole al collegamento – 5. La correttezza dell'orientamento contrario (con alcuni *caveat*).

*1. La fattispecie sottoposta all'esame dell'ABF*

Numerose pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario<sup>1</sup> (di seguito ABF) si sono recentemente occupate di una fattispecie tanto complessa quanto controversa, composta da un contratto di finanziamento, da una compravendita di un'autovettura e da un contratto di *wrapping*, relativamente ai quali si è posta la questione della sussistenza di un collegamento negoziale<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> ABF Bari, 15 ottobre 2019, n. 23069, in [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it); ABF Bari, 7 novembre 2019, n. 24468, *ivi*; ABF Bari, 7 novembre 2019, n. 24469, *ivi*; ABF Roma, 22 gennaio 2020, n. 888, *ivi*; ABF Roma, 29 gennaio 2020, n. 1344, *ivi*; ABF Roma, 29 gennaio 2020, n. 1346, *ivi*; ABF Roma, 12 febbraio 2020, n. 2315, *ivi*; ABF Palermo, 15 dicembre 2020, n. 22811, *ivi*.

<sup>2</sup> Sul collegamento negoziale senza pretesa di esaustività v. S. O. CASCIO, C. ARGIROFFI, voce «*Contratti misti e collegati*», in *Enc. giur.*, vol. IX, Roma, 1988, 1 ss; C. COLOMBO, *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Padova, 1999, 276 ss; A. D'ANGELO, *Contratto e operazione economica*, Torino, 1992, 106 ss; G. FERRANDO, *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, in *Contr. Impr.*, 2000, 127 ss; M. GIORGIANNI, *Negozi giuridici collegati*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1937, 275 ss.; G. LENER, *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999, 49 ss.; F. MESSINEO, *Contratto collegato*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 48 ss.; ID., *Il contratto in genere*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, vol. XXI, t. I, Milano, 1968, 729-731; G. SCHIZZEROTTO, *Il collegamento negoziale*, Napoli, 1983, 77 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Collegamento negoziale*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 375 ss. Sebbene il collegamento negoziale non sia previsto da una disposizione espressa del Codice civile, il fenomeno rinvia comunque un fondamento normativo nel riconoscimento dell'autonomia privata: G. FERRANDO, *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, cit., 131; V. ROPPO, voce *Contratto*,

L'operazione sopra menzionata si svolge normalmente in base alla seguente scansione procedimentale: il consumatore stipula un contratto di compravendita di un'autovettura presso un concessionario e, successivamente o contestualmente (nel caso in cui il concessionario operi come intermediario) stipula con una società finanziaria, indicata dalla concessionaria, un contratto di credito finalizzato a finanziare l'acquisto. Il consumatore stipula poi con una società, convenzionata col concessionario, un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi statistici da parte del consumatore stesso, consistenti nello svolgimento di un'attività pubblicitaria quinquennale a favore della società.

Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive: il consumatore si obbliga a fare installare sull'auto dei messaggi pubblicitari (cc.dd. *wrapping*), diffondendoli tramite la circolazione stradale, ed a condividere le foto della macchina ogni settimana su un *social network*; in cambio la società si obbliga a corrispondere, per la durata del contratto (di regola di 5 anni, comunque pari alla durata del finanziamento), un importo mensile a titolo di remunerazione del servizio, tale da coprire *in toto* o abbattere il costo del finanziamento per l'acquisto dell'auto. L'operazione può però seguire una scansione temporale differente, in base alla quale il consumatore stipula il contratto di *wrapping* obbligandosi ad acquistare successivamente un'auto presso un concessionario (indicato dalla società di *wrapping*) ed a stipulare un contratto di finanziamento con una finanziaria. Per aderire all'offerta il consumatore deve sostenere costi elevati (es.: il costo del *wrapping*, i premi assicurativi, le spese di istruttoria).

Occorre rilevare, peraltro, che la fattispecie del *wrapping* è stata di recente oggetto di un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM); si è in particolare sancita, da un lato, la sussistenza di una pratica commerciale ingannevole, in quanto non sussisterebbero elementi idonei a dimostrare la veridicità della promessa relativa alla possibilità di finanziare l'acquisto di una nuova auto con i ricavi dell'attività pubblicitaria; dall'altro, la sussistenza di una pratica commerciale aggressiva, rappresentata dall'ingiustificata cessazione dei rimborsi ai

---

in *Dig. disc. priv.*, IV, Torino, 1989, 121 ss. In giurisprudenza v. *ex multis* Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, in *Foro It.*, 1994, 3094 ss., con nota di F. MACARIO, *Collegamento negoziale e principio di buona fede nel contratto di credito per l'acquisto: l'opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative alla vendita*.

*driver* e dall'utilizzo di una clausola risolutiva espressa del contratto *wrapping*, in base a non provati inadempimenti dei consumatori<sup>3</sup>.

In conseguenza dell'ingiustificato inadempimento, da parte della società di *wrapping*, alla corresponsione dei rimborsi per l'attività pubblicitaria, i consumatori hanno chiesto la risoluzione del contratto di *wrapping* e, a cascata, anche di quello di finanziamento (sebbene quest'ultimo solo *in parte qua*, limitatamente cioè al finanziamento del costo del *wrapping* e delle spese accessorie).

Dato che anche tale somma è normalmente coperta dal finanziamento (il quale è di ammontare superiore al costo di acquisto dell'auto), alcune pronunce dell'ABF hanno ritenuto di ravvisare in tale circostanza uno degli indici del collegamento negoziale col contratto di finanziamento<sup>4</sup>. Si tratta però di stabilire se tale circostanza sia una spia sufficiente del collegamento e se vi siano altri elementi che depongano in tal senso. L'orientamento favorevole al nesso tra contratti, inoltre, non ritiene di soffermarsi sull'esperibilità nel caso concreto di una risoluzione parziale del contratto di finanziamento, ammettendola *sic et simpliciter*; al contrario tale rimedio, ammesso da dottrina e giurisprudenza prevalenti in generale<sup>5</sup>, deve essere sempre oggetto di un vaglio di compatibilità con le caratteristiche della fattispecie concreta.

L'orientamento che nega un collegamento tra il *wrapping* e il finanziamento, invece, pur giungendo a soluzioni condivisibili, adduce a sostegno delle proprie conclusioni argomenti non decisivi.

---

<sup>3</sup> AGCM, 29 ottobre 2019, PS11279 - MY CAR NO COST Provvedimento n. 27978, in [www.agcm.it](http://www.agcm.it).

<sup>4</sup> L'orientamento è espresso da ABF Roma, 22 gennaio 2020, n. 888, cit.

<sup>5</sup> In giurisprudenza l'orientamento favorevole è espresso da Cass., 23 gennaio 1959, n. 176, in *Rep. Foro it.*, 1959, voce *Obbligazioni e contratti*, nn. 193 e 194; Cass., 25 febbraio 1982, n. 1203, in *Foro It.*, 1982, I, 1605; Cass., 15 aprile 2002, n. 5434, in *I Contratti*, 2003, 238 ss., con nota di M. POLLAROLI, *La risoluzione parziale per inadempimento del contratto*; Cass., 21 dicembre 2004, n. 23657, in *I Contratti*, 2005, 654 ss, con nota di G. OPROMOLLA, *Risoluzione parziale del contratto*. In favore della risoluzione parziale, in dottrina, su tutti v. A. GENTILI, *La risoluzione parziale*, Napoli, 1990, *passim*; *contra*, in giurisprudenza, Cass., 6 agosto 1965, n. 1874, in *Giust. civ.*, 1966, I, 95 ss.; Cass., 16 dicembre 1982, n. 6935, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 366; Cass., 17 gennaio 1981, n. 420, in *Rep. Foro it.*, 1981, voce *Contratto in genere*, 337.

## 2. La disciplina del collegamento tra finanziamento e fornitura nel t.u.b.: non tassatività degli indici

La complessa operazione descritta in precedenza viene inquadrata dalle pronunce dell'ABF nella fattispecie del collegamento negoziale, onde verificare la sussistenza dei relativi requisiti nel caso concreto. Viene in rilievo in particolare il combinato disposto di cui agli artt. 121-125 *quinquies* t.u.b., che reca una disciplina speciale del collegamento negoziale tra contratto di credito e contratti di fornitura di beni e servizi. Il riferimento alla fornitura è ovviamente atecnico, essendo nota la natura transtipica della disciplina civilistica delle direttive europee, come ad esempio quella della direttiva 2008/48/CE<sup>6</sup>. La natura transtipica della fornitura di beni e servizi si evince dall'art. 128 cod. cons., che, ai fini della disciplina sulla vendita di beni di consumo, equipara ai contratti vendita i contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera e tutti i contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo<sup>7</sup>. Occorre dunque interpretare gli artt. 121-125 t.u.b. comprendendo nel loro alveo applicativo anche i contratti di compravendita di beni di consumo.

Com'è noto, l'art. 121, comma 1, lett. d) ravvisa un collegamento tra contratti qualora il contratto di credito sia finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio

---

<sup>6</sup> Così, con riferimento all'art. 3, lett. c), dir. 2008/48/CE, L. MODICA, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, 788. Data l'ampia definizione di contratto di credito immobiliare di cui all'art. 120 *quinquies*, comma 1, lett. c), t.u.b., anche la normativa sul credito immobiliare ai consumatori deve ritenersi transtipica, tanto che, per alcuni, si applicherebbe anche ai contratti di *leasing* abitativo: v. D. POLETTI, *"Forme" del godimento con vocazione traslativa: appunti sul leasing immobiliare abitativo*, in *Annuario del contratto 2017*, A. D'ANGELO, V. ROPPO (a cura di), Torino, 2018, 64. Costituisce una normativa transtipica anche la direttiva 2014/92/UE, la quale ai sensi dell'art. 1, par. 6, si applica ai conti di pagamento, nozione nella quale rientrano come *species* più tipi contrattuali tra cui il conto corrente bancario. V. S. MEZZACAPO, *La nuova disciplina nazionale dei "conti di pagamento" alla luce dell'armonizzazione attuata con la Payment Account Directive*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2017, 804 ss.; F. DELL'ISOLA, *Art. 126-noviesdecies. Diritto al conto di base*, in *Comm. t.u.b. Capriglione*, Padova, 2018, 2359-2360.

<sup>7</sup> V. T. DALLA MASSARA, *La «maggior tutela» del consumatore: ovvero del coordinamento tra codice civile e codice del consumo dopo l'attuazione della direttiva 2011/83/UE*, in *Contr. Impr.*, 2016, 757 ss.

specifici, se il finanziatore si avvale del fornitore per promuovere o concludere il contratto di credito o se il bene o il servizio sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. L'art. 125 *quinquies*, invece, legittima il consumatore a domandare la risoluzione del contratto di credito collegato, se l'inadempimento del contratto di fornitura presenta i requisiti di cui all'art. 1455 c.c.<sup>8</sup>

Dal tenore letterale dei due articoli si evince che il legislatore ha considerato espressamente solo la fattispecie (bilaterale) di collegamento del contratto di credito con un solo contratto di fornitura/acquisto di beni o servizi. Ciò potrebbe porre qualche dubbio circa l'applicabilità della normativa speciale all'operazione economica del *wrapping*, di natura trilaterale, dato che al contratto di credito si collegherebbero un contratto di acquisto di un'auto e uno di fornitura di servizi. Analoghe perplessità potrebbero derivare dalle caratteristiche delle fattispecie concrete sottoposte all'esame dell'ABF, dato che il servizio di *wrapping* non è mai menzionato espressamente nei contratti di finanziamento, né sono le società di *wrapping* ad agire come intermediarie del credito, bensì le concessionarie venditrici degli autoveicoli.

Seguendo un orientamento dottrinale restrittivo, in assenza dei presupposti di cui all'art. 121 t.u.b. non sarebbe possibile rinvenire un collegamento negoziale: l'art. 3, lett. n) dir. 2008/48, di cui l'art. 121 costituisce attuazione, avrebbe fornito dei criteri oggettivi tassativi in presenza dei quali ricorrerebbe il collegamento. In altri termini, poiché è il legislatore a stabilire i presupposti del collegamento, all'interprete non sarebbero consentiti spazi di discrezionalità, valorizzando indici ulteriori, e, di conseguenza, non sarebbero configurabili ipotesi di collegamento diverse da quelle espressamente menzionate dall'art. 3 lett. n)<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Per un commento all'art. 125 *quinquies* t.u.b. v. L. LA ROCCA, *Commento all'art. 125 quinquies*, in *Comm. t.u.b. Capriglione*, Padova, 2012, 1905 ss. V. M. MAUGERI, S. PAGLIANTINI, *Il credito ai consumatori. I rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti*, Milano, 2013, 125 ss.

<sup>9</sup> In tal senso R. VOLANTE, *I contratti collegati nella direttiva 2008/48/CE*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito ai consumatori e il diritto italiano*, G. DE CRISTOFARO (a cura di), Torino, 2009, 150 ss.

Anticipando l'analisi puntuale delle decisioni, pare a chi scrive che l'orientamento dell'ABF contrario al collegamento aderisca implicitamente alla tesi della tassatività degli indici legali. Come vedremo, infatti, data anche la natura spesso succinta delle pronunce di tale organo, nessuna si è soffermata esplicitamente sulla questione della natura tassativa o esemplificativa dei requisiti di cui all'art. 121, sebbene l'orientamento dei vari collegi emerga implicitamente.

La tesi della tipicità, tuttavia, non trova alcun fondamento nel testo della direttiva del 2008 e viene infatti smentita dalla dottrina prevalente, per la quale i requisiti del collegamento previsti dall'art. 121 t.u.b. sono meramente esemplificativi: in presenza di tali presupposti, dunque, il nesso tra il finanziamento e la fornitura si presume, ma nulla vieta all'interprete di valorizzare altri requisiti oggettivi che siano indice del collegamento negoziale<sup>10</sup>. La natura esemplificativa degli indici legali, peraltro, si può desumere dal linguaggio del legislatore europeo, il quale all'art. 3, lett. n), dir. 2008/48/CE, adottando uno standard generico, richiede che il credito serva esclusivamente a finanziare un contratto di fornitura di merci o servizi specifici e che i due contratti costituiscano oggettivamente un'unica operazione<sup>11</sup>.

Il periodo successivo, invece, si preoccupa di fornire ausilio all'interprete nell'individuazione della ricorrenza di un'unitaria operazione, la quale «si ritiene esistente» qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci o i servizi siano esplicitamente individuati nel contratto di credito; in presenza di uno dei due indici, in pratica, vi è una presunzione di collegamento.

La direttiva 2008/48/Ce adotta dunque un approccio diametralmente opposto rispetto alla precedente direttiva 87/102/Cee, che, all'art. 11, par. 2, riconosceva il collegamento solo in presenza di una fattispecie tipica, sussistente qualora il consumatore avesse ottenuto il credito in

---

<sup>10</sup> V. L. MODICA, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, cit., 785 ss; A. D'ADDA, *Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 742 ss: cfr. F. BARTOLINI, *La nullità nel collegamento negoziale: l'A.B.F. sul credito al consumo*, in *I Contratti*, 2016, 341 ss.

<sup>11</sup> V. A. D'ADDA, *op. cit.*, 739: «l'adozione [...] di formule ampie che non richiamano fattispecie ben definite sembra configurare con l'idea di una rigorosa tipicità (delle ipotesi di collegamento)».

conformità ad un precedente accordo tra il finanziatore e il fornitore in base al quale il credito era messo esclusivamente a disposizione dei clienti del fornitore per l'acquisto di merci o di servizi.

Ed infatti l'art. 121 t.u.b., in attuazione dell'art. 3, lett. n), dir. 2008/48/UE, prescinde dalla sussistenza di un accordo di esclusiva creditore-fornitore, essendo sufficiente provare un nesso tra i singoli contratti nella fattispecie concreta.

La natura meramente esemplificativa degli indici di collegamento di cui al t.u.b. è poi ampiamente avallata dagli arresti della Corte di Giustizia che, sebbene resi nel vigore della direttiva 87/102/Cee, offrono comunque utili strumenti di interpretazione della normativa vigente.

Con una sentenza resa nel 2009, con riferimento ad una fattispecie soggetta *ratione temporis* alla direttiva del 1987, la Corte di Giustizia si è interrogata sulla necessità di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore affinché il consumatore, in caso di inadempimento del secondo, potesse risolvere il contratto di credito e ottenere la restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

Secondo la Corte l'art. 11 doveva essere letto alla luce del ventunesimo 'considerando' della direttiva 87/102: tale considerando prevedeva che il consumatore che avesse acquistato a credito beni o servizi doveva godere nei confronti del creditore di diritti aggiuntivi rispetto ai normali diritti contrattuali, a condizione che vi fosse un precedente accordo di esclusiva tra creditore e il fornitore. Il diritto di procedere in giudizio di cui all'art. 11, n. 2, dir. 87/102, dunque, costituiva una protezione offerta al consumatore che si aggiungeva alle azioni esercitabili nei confronti del creditore sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale; conseguentemente, il soddisfacimento delle condizioni poste da tale articolo poteva essere richiesto solo per ottenere dal creditore, come protezione supplementare, il risarcimento del danno causato da inadempimento del fornitore, non invece per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> C. Giust. UE, 23 aprile 2009, C-509/07, Scarpelli c. Neos Banca Spa, in *Foro it.*, 2009, 377 ss. Nella giurisprudenza italiana v. in senso adesivo Cass., 29 settembre 2014, n. 20477, in *Nuova giur. comm.*, 2015, 208 ss, con nota di R. PALUMBO, *Relazioni biunivoche tra le interpretazioni della vecchia e nuova disciplina del collegamento negoziale nel credito al consumo*.

L'argomento della natura meramente supplementare della protezione offerta al consumatore è estendibile anche alla direttiva 2008/48/UE, nonostante quest'ultima a differenza della precedente miri ad una armonizzazione massima delle legislazioni degli Stati membri. Ed infatti dal considerando 37<sup>13</sup> della direttiva si evince che la disciplina europea del collegamento lascia impregiudicata la normativa nazionale applicabile ai contratti di credito collegati in caso di caducazione per qualsiasi motivo del contratto di acquisto, dovendosi intendere come meramente esemplificativo il riferimento all'annullamento e al recesso. Le disposizioni sul collegamento di cui agli artt. 3, lett. n) e 15 dir. 2008/48/UE, pertanto, dovrebbero essere interpretate in tal guisa, data la natura di canoni ermeneutici che si attribuisce ai considerando nelle direttive<sup>14</sup>.

Da ciò consegue che la caducazione del contratto di finanziamento, a seguito della risoluzione del contratto di *wrapping*, rimane possibile pur in assenza dei requisiti previsti dalla normativa speciale del t.u.b., qualora in base ai principi civilistici generali elaborati da dottrina e giurisprudenza ricorrano i requisiti del collegamento negoziale.

Il ricorso ai principi generali è reso necessario dagli stringenti requisiti posti dall'art. 3, dir. 2008/48/UE, riprodotti dall'art. 121 t.u.b., a mente del quale è necessario che il credito sia diretto esclusivamente a finanziare l'acquisizione di una merce o di un servizio specifici. Sul punto la direttiva segnerebbe un arretramento rispetto alle conclusioni cui era giunta, con riferimento alla normativa abrogata, la Corte di giustizia<sup>15</sup>, la quale aveva ritenuto applicabili le regole in materia di

---

<sup>13</sup> Considerando 37: «Nel caso dei contratti di credito collegati esiste una relazione d'interdipendenza tra l'acquisto di merci o servizi e il contratto di credito concluso a tal fine. Pertanto, quando esercita il diritto di recesso dal contratto di acquisto, in virtù del diritto comunitario, il consumatore non dovrebbe più essere vincolato dal contratto di credito collegato. Ciò non dovrebbe incidere, tuttavia, sulla normativa nazionale applicabile ai contratti di credito collegati qualora un contratto di acquisto sia stato annullato o il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso in virtù della normativa nazionale».

<sup>14</sup> In giurisprudenza v. *ex multis* C. Giust. CE, 13 luglio 1989, C-215/88, Casa Fleischhandels-GmbH c Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, par. 31, in [www.eur-lex.europa.eu/](http://www.eur-lex.europa.eu/).

<sup>15</sup> C. Giust. UE, 4 ottobre 2007, C 429/05, Rampion e altra c. Franfinance e altra, in *Foro It.*, 2007, 589 ss, con nota di G. CARRIERO, *Credito al consumo e inadempimento del venditore*, ivi.

collegamento sia ad un credito inteso a finanziare una singola operazione, sia «ad un'apertura di credito che consenta al consumatore di utilizzare il credito in momenti differenti» e «anche quando il credito consente una molteplicità di impieghi»<sup>16</sup>. Ai sensi dell'art. 121 t.u.b., dunque, non ricorre un collegamento rilevante tra contratto di *wrapping* e contratto di credito, dato che l'utilizzo della somma finanziata per il *wrapping* non è specificato nei contratti di credito e si tratterebbe di un utilizzo del finanziamento per finalità plurime (l'acquisto dell'auto e il servizio di *wrapping*).

La questione, dunque, si inserisce nel più ampio dibattito dei rapporti tra diritto privato generale e diritti settoriali, che proprio con riferimento al diritto dell'economia assume particolare rilevanza data la tradizionale incompletezza della normativa dei servizi assicurativi, bancari e finanziari in punto di rimedi civilistici.

La caratteristica dominante delle direttive europee, infatti, è la settorialità: il legislatore europeo interviene risolvendo singole questioni giuridiche, senza un approccio sistematico che abbia esplicitamente riguardo alle connessioni fra la specifica disciplina, che volta per volta si introduce, e il contesto normativo generale nel quale essa si inserisce<sup>17</sup>. Il diritto contrattuale delle direttive, dunque, pone su scala interordinamentale il problema già posto dalla dottrina tradizionale con riguardo al rapporto tra diritto privato generale e diritti settoriali: cioè, data la limitatezza di questi ultimi, l'applicazione dei principi generali del diritto privato alle fattispecie regolate dalle discipline settoriali che ad essi non derogano esplicitamente<sup>18</sup>. Tale questione è strettamente connessa al tema della decodificazione, indagato da autorevole dottrina ponendo in rilievo la perdita di centralità del Codice civile a fronte della moltiplicazione di normative settoriali, ma al contempo sottolineando l'esigenza di salvaguardare

---

<sup>16</sup> V. L. MODICA, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, cit., 785 ss.

<sup>17</sup> V. ROPPO, *Sul diritto europeo dei contratti: per un approccio costruttivamente critico*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, 447.

<sup>18</sup> C. CASTRONOVO, *Diritto privato generale e diritti secondi. La ripresa di un tema*, cit., 397 ss; ID., *Diritto privato generale e diritti secondi. Responsabilità civile e impresa bancaria*, in *Jus*, 1981, 158 ss. In generale v. A. PLAIA, *Diritto civile e leggi speciali. Il problema dell'autonomia delle normative di settore*, Milano, 2008, *passim*.

l'unità e la coerenza del sistema<sup>19</sup>: pur in assenza nel t.u.b. di una disposizione analoga all'art. 38 cod. cons., anche la normativa sul credito al consumo deve ritenersi disciplinata dai principi codicistici salvo che per i profili espressamente o implicitamente derogati<sup>20</sup>.

È questo, in fondo, il tema sottostante al *decisum* delle Sezioni unite sulla validità, in mancanza di norme espresse di rinvio agli artt. 2702 ss. c.c., dei contratti monofirma relativi alla prestazione di servizi d'investimento<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> V. A. M. BENEDETTI, voce *Contratto asimmetrico*, in *Enc. Dir., Annali*, vol. V, Milano, 2012, 370 ss.; G. BENEDETTI, *La categoria generale del contratto*, in *Riv. dir. civ.* 1991, 649 ss.; T. DALLA MASSARA, *op. cit.*, 743 ss.; N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1979, 1 ss.; V. ROPPO, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, 769 ss.; V. ROPPO, *Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul «terzo contratto»)*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 669 ss.; G. VETTORI, *La disciplina generale del contratto nel tempo presente*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, 313 ss. Già all'interno del Codice civile, tuttavia, vi è la tendenza della disciplina dei singoli contratti a derogare alla disciplina generale del contratto: v. G. DE NOVA, *Sul rapporto tra disciplina generale del contratto e disciplina dei singoli contratti*, in *Contr. Impr.*, 1988, 327 ss.

<sup>20</sup> Si tratterebbe di un rinvio all'art. 1322 c.c., poiché, sebbene il collegamento negoziale non sia previsto da una disposizione espressa del Codice civile, il fenomeno rinviene un fondamento normativo nel riconoscimento dell'autonomia privata: G. FERRANDO, *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, cit., 131; V. ROPPO, voce *Contratto*, cit., 121 ss; in giurisprudenza v. *ex multis* Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, cit.

<sup>21</sup> Anche per il requisito formale di cui all'art. 23 t.u.f., si è posta l'alternativa tra un'interpretazione conforme ai principi generali o un'interpretazione teleologica: così, la redazione per iscritto di cui all'art. 23 t.u.f. (o 117 t.u.b.) implica un rinvio alla scrittura privata di cui agli artt. 1325 e 2702 c.c. o sottintende un *quid* differente, ammettendo quindi contratti monofirma. V. Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898, in *Foro it.*, 2018, I, 928, con nota di C. MEDICI, *Contratti di investimento monofirma: l'avallo delle sezioni unite*. In dottrina senza pretesa di esaustività v. A. DI MAJO, *Il contratto di investimento mobiliare: il "balletto" delle forme*, in *Giur. it.*, 2018, 569; G. LA ROCCA, «*Interessi contrapposti*» e «*conseguenze opportunistiche*» della sentenza delle sezioni unite sulla sottoscrizione del contratto, in *Foro It.*, 2018, 1289 ss; L. MODICA, *Il volto crudele, ma autentico, del formalismo "informativo"*, in *Foro it.*, 2018, 1283 ss.; R. NATOLI, *Una decisione non formalistica sulla forma: per le Sezioni Unite il contratto quadro scritto, ma non sottoscritto da entrambe le parti, è valido*, in *Società*, 2018, 4, 485 ss; A. TUCCI, *La forma dimidiata nei contratti bancari e di investimento*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, 337 ss. Per analoghe riflessioni v. G. MATTARELLA, *La forma del contratto nelle discipline di settore*, in *Annuario del contratto 2018*, A. D'ANGELO, V. ROPPO (a cura di), Torino, 2019, 227 ss; R. NATOLI,

Una convincente soluzione al problema dei rapporti tra diritto privato generale e diritti settoriali è offerta da una pronuncia del 2015 dell'ABF, nella quale il consumatore lamentava l'indeterminatezza, ex artt. 1346, 1418 c.c. e 70, 71 e 81 cod. cons., dell'oggetto del contratto di compravendita di un pacchetto turistico, con l'acquisizione di un diritto di multiproprietà, individuato nel diritto di godere ed utilizzare tutti i servizi offerti, compreso l'uso di un appartamento per una settimana all'anno, nel periodo di propria preferenza, in uno dei tanti complessi turistici residenziali in disponibilità del club.

Per il collegio la nullità del contratto di compravendita per indeterminatezza dell'oggetto determina la nullità del contratto di finanziamento collegato, non in conseguenza degli effetti del collegamento negoziale legale positivamente disciplinati t.u.b., ma perché il rimedio della nullità discende direttamente dal diritto contrattuale generale. Pur non essendo esplicitato nella decisione, occorre rilevare che né la disciplina previgente del t.u.b. (applicabile *ratione temporis* nella controversia), né quella modificata con d.lgs. 141/2010 disciplinano espressamente la caducazione del contratto di finanziamento in conseguenza della nullità del contratto collegato. Né tale fattispecie viene disciplinata dalla direttiva 2008/48, la quale, al considerando 37, delega all'interprete l'individuazione di altre ipotesi di caducazione del contratto di credito a causa di eventi che colpiscano il contratto collegato configuranti vizi dell'atto o del rapporto ai sensi del diritto contrattuale nazionale.

L'ampia discrezionalità lasciata all'interprete, peraltro, contrasta apertamente con la pretesa armonizzazione massima perseguita con la direttiva 2008/48<sup>22</sup>. La frammentarietà della direttiva si evince anche dal fatto che il legislatore europeo non si è preoccupato di esplicitare gli effetti del recesso dal (o dell'inadempimento del) contratto di

---

in *Il contratto "monofirma e le Sezioni Unite della Cassazione. Un dialogo a più voci*, a cura di A. PERRONE-F. DENOZZA-A. MIRONE-L. MODICA-R. NATOLI-D. SEMEGHINI, in *Orizzonti*, 2018, 3: «il giurista sembra soffrire di una sorta di "precomprensione civilistica", che lo porta a leggere le norme di diritto speciale con le tradizionali categorie del diritto civile, mettendo invece in secondo piano quegli elementi di novità portati dalle regole che presidono al funzionamento mercato finanziario».

<sup>22</sup> V. G. DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l'armonizzazione «completa» delle disposizioni nazionali concernenti «taluni aspetti» dei «contratti di credito ai consumatori»*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 267.

finanziamento sul contratto collegato: il collegamento postulato dalla direttiva è infatti unilaterale, sicché è solo la sorte del contratto di finanziamento a dipendere da quella del contratto di fornitura<sup>23</sup>.

La disciplina legale dei contratti collegati, pertanto, lascia ampi spazi all'interprete nella costruzione dei rapporti di collegamento tra negozi non disciplinati esplicitamente. Da ciò discende che la questione della configurabilità di un collegamento tra il contratto di credito al consumo e quello di *wrapping*, con conseguente risoluzione del primo in conseguenza della risoluzione del secondo, prescindendo dai requisiti posti dall'art. 121 t.u.b., deve essere affrontata applicando i principi in materia di collegamento negoziale elaborati da dottrina e giurisprudenza tradizionali.

### 3. I principi generali in materia di collegamento negoziale

Nonostante la giurisprudenza, con una massima tralatizia, distingua tra un requisito obiettivo e uno soggettivo del collegamento negoziale (il primo consistente nel nesso teleologico tra i negozi, il secondo nel perseguimento di un coordinamento tra essi per la realizzazione di una funzione ulteriore rispetto a quella dei singoli tipi<sup>24</sup>), è da condividere quella dottrina che ritiene tale contrapposizione meramente apparente, essendo sempre la volontà delle parti il vero fulcro del collegamento

---

<sup>23</sup> A. D'ADDA, *op. cit.*, 752. Ciò è peraltro esplicitato da due considerando della direttiva. Il 37° considerando afferma difatti che una relazione di interdipendenza esiste tra l'acquisto di merci o servizi e il contratto chiamato a finanziarlo, tale per cui le vicende che affliggono il primo devono portare il consumatore a non essere più vincolato dal secondo. L'ipotesi inversa, per cui la fornitura di beni o servizi consegue a una concessione di credito è presa in considerazione dal 35° considerando, per escluderla da una disciplina comune. Il considerando afferma infatti la necessità che il regime della restituzione delle cose in conseguenza del recesso dal contratto di credito deve essere lasciato alle singole legislazioni nazionali: così R. VOLANTE, *op. cit.*, 139. Sulla distinzione tra collegamento bilaterale e unilaterale v. F. MESSINEO, *Contratto collegato*, cit., 48; R. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 377.

<sup>24</sup> V. *ex multis* Cass., Sez. Un., 5 ottobre, 2015, n. 19785, in *Corr. giur.*, 2016, 785 ss., con nota di V. VITI, *L'individuazione delle azioni esperibili dall'utilizzatore in leasing verso il rivenditore inadempiente e la (sottovalutata) rilevanza del collegamento negoziale*, e in *Nuova giur. comm.*, 2016, 253, con nota di M. FERMEGLIA, «Qualificazione del leasing finanziario e tutela dell'utilizzatore: il punto (e qualcosa in più) delle Sezioni Unite». V. anche Cass., 21 novembre 2011, n. 24511, in *De Jure*; Cass. 27 gennaio 1997, n. 827, in *Foro it.*, 1997, 1141 ss.

negoziale. La contrapposizione tra teorie oggettive e soggettive, infatti, è mal posta, le une e le altre concernendo aspetti diversi del collegamento, rispettivamente il fondamento, che risiede nella volontà delle parti, e il relativo accertamento<sup>25</sup>, che si fonda su alcuni indici oggettivi.

Questi ultimi, dunque, assumono rilevanza solo nella misura in cui consentono di provare la volontà di tutte le parti di coordinare i vari negozi, non sussistendo collegamento negoziale qualora il fine ulteriore del collegamento sia perseguito solo da una parte all'insaputa dell'altra<sup>26</sup>. La conferma si trae dalla validità – salvo profili di vessatorietà – di eventuali clausole volte ad escludere che le vicende attinenti alla validità o all'esecuzione di un negozio si ripercuotano su un altro<sup>27</sup>. Del resto si è evidenziato come l'individuazione del nesso di collegamento tra negozi sia un'operazione squisitamente ermeneutica, da condurre in base alle norme che disciplinano l'interpretazione degli atti di autonomia privata<sup>28</sup>. Sarebbero, dunque, proprio gli artt. 1362 e ss. c.c. a fondare il primato delle regole di interpretazione soggettiva e, quindi, ad imporre primariamente l'accertamento della volontà dei contraenti.

La prova di una comune volontà delle parti di collegare i negozi, per perseguire un assetto di interessi unitario, è evidentemente più difficile qualora i negozi da collegare siano più di due ed essi siano stipulati da parti non coincidenti, quando, cioè, vi siano parti terze rispetto ad un negozio, *ex art. 1372 c.c.* Questo è il caso della fattispecie esaminata dall'ABF, nella quale la società di *wrapping* è terza rispetto alla vendita

---

<sup>25</sup> G. LENER, *op. cit.*, 18; v. anche C. COLOMBO, *op. cit.*, 253. La tesi volutaristica risale al Giorgianni, per il quale il fondamento del collegamento risiederebbe nella volontà delle parti, *sub specie* di intento negoziale, che acquisterebbe rilevanza per il diritto in quanto si obbiettiverebbe negli scopi pratici che il contenuto della dichiarazione mira a raggiungere: M. GIORGIANNI, *op. cit.*, 70. Cfr. S. O. CASCIO, C. ARGIROFFI, *op. cit.*, 1 ss. Non è ovviamente necessario che la volontà del collegamento sia consacrata in una clausola espressa, essendo sufficiente che la connessione risulti sul piano funzionale: C. M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, ed. III, Milano, 2019, 438-439; V. ROPPO, *Il contratto*, ed. II, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2011, 368-369. Anche per la giurisprudenza la volontà comune del collegamento può essere implicita: Cass. 27 gennaio 1997, n. 827, cit.

<sup>26</sup> V. *ex multis* Cass., 25 novembre 1998, n. 11942, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>27</sup> G. LENER, *op. cit.*, 19.

<sup>28</sup> C. COLOMBO, *op. cit.*, 254.

ed al finanziamento, ma soprattutto l'intermediario finanziario è terzo rispetto al contratto di *wrapping*.

Se infatti l'essenza del collegamento è il nesso di interdipendenza, un indice particolarmente qualificato del collegamento è rappresentato proprio dal rapporto di corrispettività tra negozi<sup>29</sup>. Esemplicando, sussiste collegamento negoziale tra una transazione, con la quale una parte rinuncia ad alcune pretese nei confronti di un'altra, e un negozio con il quale la seconda costituisce usufrutto su un immobile a favore della prima per compensarla del sacrificio economico<sup>30</sup>. Si tratta, tuttavia, di un indice difficilmente rinvenibile in fattispecie composte da negozi con pluralità di parti; perciò, qualora i contraenti non siano identici, l'intento delle parti di consentire a un tale collegamento è meno scontato e richiede una prova più rigorosa<sup>31</sup>.

Vi è, dunque, un comune denominatore che caratterizza il collegamento tra contratti con pluralità di parti: in particolare, indice qualificato del collegamento è senz'altro la sussistenza di rapporti diretti tra le parti dei contratti non coincidenti, quelle cioè entrambe terze rispetto ad uno dei contratti e che hanno in comune una parte. Ed infatti nella fattispecie trilaterale del *leasing*, la giurisprudenza ha ravvisato un collegamento tra la compravendita del bene e la sua concessione in godimento in quanto è l'utilizzatore finale a trattare col fornitore, a scegliere il bene e a riceverne la consegna<sup>32</sup>. Nel senso qui sostenuto depone anche la giurisprudenza sul mutuo di scopo, la quale indica la consegna della provvista dal mutuante al venditore, nonché la presenza di trattative dirette tra le parti, come circostanze idonee a collegare i vari contratti<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> G. LENER, *op. cit.*, 65 ss., il quale avverte, però, che il collegamento in funzione di scambio non esaurisce le fattispecie di collegamento bilaterale.

<sup>30</sup> Cass., 21 novembre 2011, n. 24511, in [www.neldiritto.it](http://www.neldiritto.it).

<sup>31</sup> Cass., 25 novembre 1998, n. 11942, cit.

<sup>32</sup> Cass., Sez. Un., 5 ottobre, 2015, n. 19785, cit.; Cass. 2 novembre 1998, n. 10926, in *Foro It.*, 1998, 3081 ss.

<sup>33</sup> Cass. 19 luglio 2012, n. 12454, in *I Contratti*, 2012, 993 ss., con nota di G. CARADONNA, *Rilevanza del collegamento contrattuale nel mutuo di scopo e nelle operazioni di credito al consumo*. Nella fattispecie, la Corte non ha condiviso la sentenza d'appello in quanto «la Corte di merito, nell'affermare l'autonomia dei due rapporti - quello di compravendita e quello di mutuo "diverso sebbene collegato" - non ha considerato [...]: a) Lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l'acquisto del veicolo oggetto

Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 121 t.u.b. sussiste un collegamento tra il contratto di credito al consumo e quello di compravendita qualora il venditore promuova la stipulazione dei contratti di credito per conto dell'intermediario, anche a prescindere da una convenzione di esclusiva, soprattutto se, come accade normalmente, il finanziamento è direttamente erogato al venditore, che ne è il beneficiario sostanziale.

Nella fattispecie del *wrapping*, invece, non è dato ravvisare alcun rapporto diretto tra gli intermediari finanziari e la società di *wrapping*, a meno che non si provi la sussistenza di un rapporto di collaborazione o di esclusiva tra i due enti, o che i finanziamenti (per la parte corrispondente al costo del *wrapping*) siano erogati direttamente alla società fornitrice dei servizi di *wrapping*. Nelle fattispecie sottoposte all'ABF, però, l'esistenza di una convenzione è provata solo tra i concessionari e gli intermediari, per il finanziamento delle compravendite delle auto<sup>34</sup>, e tra la società di *wrapping* e i concessionari indicati al consumatore tra quelli aderenti all'offerta commerciale della società<sup>35</sup>. Se anche esistesse una convenzione scritta tra finanziatore e società di *wrapping*, sarebbe ardua da provare, trattandosi di contratti che non sono nella disponibilità del consumatore. Mancando anche la menzione del costo del pacchetto *wrapping* nel contratto di finanziamento, è da escludere un collegamento bilaterale tra questo contratto e quello relativo alla fornitura di servizi per conto della società di *wrapping*.

---

della compravendita; b) La circostanza che le trattative per la concessione del mutuo erano state condotte all'interno dei locali della venditrice dell'autovettura [...] c) La qualità delle parti, coniugi: il L. acquirente del veicolo, la C. mutuataria; d) La destinazione immediata della somma mutuata alla società venditrice dell'autovettura. Tali circostanze, se complessivamente considerate, avrebbero reso evidente che il contratto di mutuo [...] era finalizzato soltanto all'acquisto del veicolo del coniuge».

<sup>34</sup> Ciò è talvolta esplicitato dagli stessi intermediari: v. ABF Bari, 7 novembre 2019, n. 24469, cit.; ABF Roma, 22 gennaio 2020, n. 888, cit.

<sup>35</sup> In base all'istruttoria condotta dall'AGCM, i concessionari locali acquistavano dalla società terza i pacchetti di pubblicità/sponsorizzazione da apporre sulle autovetture, che poi venivano vendute ai consumatori. Tale meccanismo di affiliazione comporterebbe, secondo l'AGCM, una scarsa redditività per le concessionarie auto, essendo a carico di queste ultime, oltre al pagamento di una quota iniziale, l'obbligo di acquistare spazi pubblicitari su ciascuna delle auto vendute. V. AGCM, *op. cit.*

Si può però configurare un collegamento unilaterale, cioè di accessorietà del contratto di *wrapping* rispetto a quello di finanziamento, tale per cui la validità del secondo influenza quella del primo. In alcune fattispecie decise dall'ABF ciò è esplicitato da apposite clausole, che condizionano l'efficacia del contratto di *wrapping* all'accettazione della richiesta di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, eventualmente comprensivo del costo del *wrapping*<sup>36</sup>. Anche in assenza di clausole di tal fatta, tuttavia, è possibile che le sorti del contratto di *wrapping* siano subordinate alle vicende del contratto di finanziamento, dato che il primo contratto presenta le caratteristiche di un accollo interno<sup>37</sup>. La società, infatti, si obbliga a corrispondere al consumatore la stessa somma che egli è obbligato a restituire al finanziatore in conseguenza del contratto di credito, sussistendo così il requisito dell'*idem debitum*; potendo l'accollante opporre le eccezioni inerenti al rapporto di valuta<sup>38</sup>, la caducazione del contratto di finanziamento travolgerebbe anche quello di *wrapping*.

In assenza di rapporti diretti tra intermediario e società di *wrapping* non sembra dunque possibile configurare un collegamento bilaterale tra questi ultimi contratti.

#### 4. *Le criticità dell'orientamento favorevole al collegamento*

Alcune decisioni del Collegio di Roma dell'ABF, tuttavia, hanno ritenuto sussistente il collegamento negoziale, e per l'effetto hanno dichiarato la risoluzione parziale del contratto di credito, limitatamente cioè all'importo del finanziamento riferibile al costo del servizio di *wrapping*<sup>39</sup>. Le due pronunce vanno esaminate congiuntamente in quanto costituiscono espressione di un orientamento comune,

---

<sup>36</sup> Così ABF Roma, 29 gennaio 2020, n. 1346, cit.

<sup>37</sup> Su cui v. in generale B. GRASSO, *Delegazione, espromissione e accollo. Artt. 1268-1276*, in *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2011, 117; S. TOMMASI, *L'accollo*, in L. GAROFALO (diretto da), *Trattato delle obbligazioni*, IV, *La circolazione del debito*, II, A. JANNARELLI (a cura di), *Delegazione, espromissione, accollo*, Padova, 2016, 325 ss.

<sup>38</sup> S. TOMMASI, *op. cit.*, 391; B. GRASSO, *op. cit.*, 111.

<sup>39</sup> ABF Roma, 22 gennaio 2020, n. 888, cit.; ABF Roma, 29 gennaio 2020, n. 1346, cit.

giungendo a ravvisare il collegamento sulla base di *uniter* logico-giuridico comune.

Nella pronuncia n. 888/2020 il consumatore aveva stipulato con l'intermediario un contratto di credito che recava la denominazione "prestito finalizzato all'acquisto di beni/servizi"; il costo dell'accessorio *wrapping*, però, risultava indicato solo nel contratto stipulato tra il consumatore e la società offerente i servizi di *wrapping*.

Il collegio nel caso di specie ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 125 *quinquies* t.u.b., con conseguente risoluzione parziale del contratto di finanziamento, valorizzando, come spie del collegamento, l'ammontare del finanziamento e la durata corrispondente dei due contratti. Si è evidenziato, in particolare, che «dal contratto di finanziamento si evince con chiarezza che l'importo del finanziamento erogato alle clienti non reca solo l'importo necessario per l'acquisto dell'autovettura ma anche quello necessario per lo svolgimento del servizio pubblicitario oggetto del contratto stipulato con la società offerente i servizi di *wrapping* (€ 19.000,00 IVA inclusa per l'autovettura + € 5.500,00 per l'accessorio *wrapping*)». In sostanza, tale coincidenza farebbe presumere che l'intermediario avrebbe consapevolmente finanziato anche il servizio pubblicitario; a ciò il Collegio ha aggiunto che il contratto stipulato con la società offerente i servizi pubblicitari aveva una durata pari a quella del finanziamento.

La pronuncia può essere condivisa nella parte in cui tenta di valorizzare indici diversi e ulteriori rispetto a quelli cristallizzati dall'art. 121 t.u.b., così applicando l'insegnamento di dottrina e giurisprudenza prevalenti che fuggono dalla gabbia costituita da tale disposizione, sebbene di tale adesione non vi sia traccia nella motivazione.

Nel merito, tuttavia, la conclusione cui giunge il Collegio non pare condivisibile, non essendo decisivi gli argomenti addotti a sostegno. Innanzitutto al fine di provare un collegamento bilaterale ha poco pregio evidenziare l'identica durata dei due contratti, essendo tutt'al più un indice del collegamento unilaterale del contratto di *wrapping* col contratto di credito. Ed infatti nella fattispecie non è stata provata né una convenzione tra l'intermediario e la società terza, né il versamento della parte di finanziamento corrispondente al costo del *wrapping* direttamente alla società terza, essendo al contrario provato che le ricorrenti, dopo aver sottoscritto le condizioni generali, avevano

delegato l'intermediario al versamento del finanziamento esclusivamente al concessionario. La mancanza di erogazioni di denaro dall'intermediario alla società è, invero, indicativa dell'assenza di un collegamento tra il finanziamento e il contratto relativo all'attività pubblicitaria: è proprio il versamento diretto ad escludere la possibilità di un'utilizzazione diversa del finanziamento da parte del consumatore e a connotare quest'ultimo come finanziamento di scopo.

La giurisprudenza, in particolare, ha individuato l'elemento caratterizzante del mutuo di scopo nella concessione del credito esclusivamente per realizzare una determinata finalità, la quale entra a far parte del sinallagma contrattuale, con esclusione di ogni diversa volontaria destinazione delle somme<sup>40</sup>. Nella fattispecie decisa dall'ABF, dunque, solo l'acquisto dell'auto fuoriesce dai motivi irrilevanti acquisendo rilevanza ai fini del collegamento. Poiché il fulcro del collegamento negoziale è la volontà delle parti di coordinare teleologicamente i negozi, e trattandosi di una fattispecie nella quale le parti dei tre contratti non sono coincidenti<sup>41</sup>, l'ABF di Roma doveva motivare più rigorosamente la volontà del finanziatore di collegare il contratto di credito al contratto di *wrapping*.

Ai superiori rilievi critici si sottrae, invece, un'altra pronuncia resa dal collegio romano dell'ABF, il quale esclude il collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di fornitura in quanto il primo rappresenta un prestito personale e non un finanziamento finalizzato<sup>42</sup>. Nel contratto di finanziamento si indicava come scopo "Auto usata", anziché il servizio prestato dalla società di *wrapping*, e si prevedeva che il credito fosse erogato direttamente sul conto del ricorrente, come poi avvenne, risultando l'intermediario del tutto estraneo al rapporto con la società fornitrice, non avendo effettuato né erogazioni nei confronti di

---

<sup>40</sup> Cass., 19 ottobre 2017, n. 24699, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it); Cass., 11 gennaio 2001, n. 317, in [www.iusimpresa.com](http://www.iusimpresa.com)

<sup>41</sup> V. le riflessioni svolte *supra*, par. 3; v. anche Cass., 25 novembre 1998, n. 11942, cit.: «la diversità dei soggetti contraenti non esclude di per sé l'interdipendenza funzionale dei contratti collegati. Ma è anche vero che l'intento delle parti di consentire a un tale collegamento è meno scontato e richiede una prova rigorosa, se non sia manifestato esplicitamente, quando contratti diretti al conseguimento di un risultato finale unitario siano stipulati da soggetti diversi».

<sup>42</sup> ABF Roma, 29 gennaio 2020, n. 1344, cit.

quest'ultima e non essendovi alcun riferimento né al venditore dell'auto né alle prestazioni dedotte nel contratto con la società di *wrapping*.

Come osserva il Collegio, nella vicenda non consta che la concessionaria sia stata direttamente destinataria dell'erogazione delle somme finanziate, come invece sembra presupporre l'art. 125 *quinquies* t.u.b., lì dove prevede che la risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo versato al fornitore, importo che il finanziatore ha diritto di ripetere nei confronti del fornitore stesso<sup>43</sup>.

In tale pronuncia, dunque, l'ABF valorizza l'esecuzione di prestazioni tra le parti dei contratti non coincidenti come indice qualificato del collegamento: ciò sembra coerente sia con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul *leasing*, che lo qualifica come contratto collegato valorizzando la consegna diretta del bene dal fornitore all'utilizzatore<sup>44</sup>, sia con la giurisprudenza sul mutuo di scopo, che indica la consegna della provvista dal mutuante al venditore, nonché la presenza di trattative dirette tra le parti, come circostanze idonee a collegare i vari contratti<sup>45</sup>.

Se dunque, per la giurisprudenza prevalente, la presenza di rapporti diretti è indice qualificato di collegamento tra contratti con parti non coincidenti, allora l'assenza di erogazioni dirette tra finanziatore e

---

<sup>43</sup> Tale disposizione recepisce un orientamento pregresso della giurisprudenza (Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, cit.; Cass., 19 luglio 2012, n. 12454, cit.) che, obbligando alla restituzione il venditore e non il mutuatario in assenza di copertura legislativa, veniva tacciato dalla dottrina di derogare al principio di relatività degli effetti del contratto sancito dall'art. 1372, comma 2 c.c.: v. G. D'AMICO, *Credito al consumo e principio di relatività degli effetti contrattuali (considerazioni "inattuali" su collegamento negoziale e buona fede)*, in *I Contratti*, 2013, 712 ss.

<sup>44</sup> Cass., Sez. Un., 5 ottobre, 2015, n. 19785, cit.

<sup>45</sup> Cass., 19 luglio 2012, n. 12454, cit. Nella fattispecie, la Corte non ha condiviso la sentenza d'appello in quanto «la Corte di merito, nell'affermare l'autonomia dei due rapporti - quello di compravendita e quello di mutuo "diverso sebbene collegato" - non ha considerato [...]: a) Lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l'acquisto del veicolo oggetto della compravendita; b) La circostanza che le trattative per la concessione del mutuo erano state condotte all'interno dei locali della venditrice dell'autovettura [...] c) La qualità delle parti, coniugi: il L. acquirente del veicolo, la C. mutuataria; d) La destinazione immediata della somma mutuata alla società venditrice dell'autovettura. Tali circostanze, se complessivamente considerate, avrebbero reso evidente che il contratto di mutuo [...] era finalizzato soltanto all'acquisto del veicolo del coniuge».

società di servizi pubblicitari dovrebbe escludere il collegamento tra il contratto di credito e quello di fornitura.

Per questo motivo non pare condivisibile nemmeno un'altra pronuncia resa dall'ABF Roma<sup>46</sup>, la quale esibisce un apparato motivazionale meno solido delle precedenti, nella misura in cui ritiene sussistente il collegamento solo sulla base di presunzioni. Anche nella fattispecie, infatti, il contratto di finanziamento aveva ad oggetto un prestito finalizzato all'acquisto di un'auto nuova, senza alcun riferimento né al servizio di *wrapping*, che non risultava tra i costi connessi al finanziamento, né alla società terza erogatrice dei servizi pubblicitari.

Il costo del servizio di *wrapping*, aggiunto al prezzo dell'autovettura, risultava solo dal contratto di compravendita stipulato con la concessionaria, che espressamente menzionava quale oggetto del contratto il servizio di *wrapping*, servizio il cui prezzo di acquisto rientrava integralmente nell'importo finanziato dall'intermediario, che era superiore al prezzo di acquisto della sola autovettura. Il collegio ha inferito da tali fatti, secondo il meccanismo tipico delle presunzioni, la volontà dell'intermediario di collegare il contratto di credito con quello di *wrapping*.

Non costituisce argomento contrario al collegamento quanto dedotto dall'intermediario resistente, cioè la mancanza di contestualità tra i due contratti. In generale la mancanza di contestualità non esclude che le parti, durante la trattativa per la stipula del primo contratto, possano aver concordato un programma plurinegoziale rimandandone la compiuta attuazione ad un momento successivo<sup>47</sup>. Nella fattispecie, però, il notevole *spatium temporis* intercorso tra la stipula del contratto di finanziamento (17 febbraio 2017) e del contratto di fornitura (27 marzo 2017) è *prima facie* indice dell'assenza di una volontà unitaria, se non proprio della ignoranza da parte dell'intermediario della stipula del contratto di fornitura, data anche la mancata menzione di tale servizio nel contratto di finanziamento.

---

<sup>46</sup> ABF Roma, 29 gennaio 2020, n. 1346, cit.

<sup>47</sup> G. LENER, *op. cit.*, 72. V. anche G. SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, 87-88, il quale distingue tra coesistenza e contestualità dei negozi: per l'A. mentre l'esistenza del collegamento richiede che i negozi convivano per un certo tempo nel mondo del diritto, non è però necessario che essi siano stipulati contestualmente, sebbene la contestualità sia un indizio del collegamento.

Il ragionamento presuntivo del Collegio, dunque, non si conforma alla giurisprudenza prevalente, per la quale il giudice può fondare il proprio convincimento anche su presunzioni semplici, a condizione che gli indizi, su cui la presunzione si fonda, siano gravi, precisi e concordanti, *ex art. 2729 c.c.*, pur non dovendo essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile<sup>48</sup>. Si tratta di un orientamento applicato anche in materia di collegamento negoziale: per la giurisprudenza di legittimità, infatti, il collegamento funzionale tra negozi deve risultare dalla volontà negoziale, anche desunta presuntivamente, purché si tratti di risultanze univoche, precise e concordanti<sup>49</sup>.

Tale orientamento, invece, dilata eccessivamente le fattispecie di collegamento negoziale, riconoscendo rilevanza anche a nessi meramente indiretti, svilendo così il principio di relatività degli effetti del contratto e conducendo alla caducazione di un contratto (quello di finanziamento) in conseguenza della caducazione di un contratto che per il finanziatore è non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, *res inter alios acta*<sup>50</sup>.

La configurazione di un collegamento bilaterale in tali fattispecie avrebbe poi imposto di riflettere su una questione logicamente successiva, ma trascurata dall'orientamento criticato, cioè sulla possibilità di mantenere in vita il contratto di credito una volta risolto per inadempimento quello di fornitura. Ad avviso della giurisprudenza prevalente, infatti, l'art. 1419 c.c. va applicato anche ai contratti collegati, i quali come il contratto unico costituiscono una fattispecie unica ed il giudice deve dunque valutare l'operazione nella sua globalità per verificare se il suo equilibrio risulti alterato da circostanze sopravvenute e se sia compatibile con l'interesse unitario perseguito dai contraenti la sopravvivenza in parte del regolamento contrattuale<sup>51</sup>. La

<sup>48</sup> V. *ex multis* Cass., 15 marzo 2018, n. 6387, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it); Cass. 31 gennaio 2008, n. 2394, in *Guida al dir.* 2008, 61; Cass., 3 febbraio 1999, n. 914, in *Giust. Civ. Mass.* 1999, 244.

<sup>49</sup> Cass., 5 agosto 1982, n. 4401, in *Giust. Civ. Mass.* 1982, 1601.

<sup>50</sup> V. in generale G. LENER, *op. cit.*, 187 ss.

<sup>51</sup> In giurisprudenza riconosce espressamente l'applicabilità dell'art. 1419 c.c. Cass., 12 dicembre 1995, n. 12733, in *Foro It.*, 1996, 2162 ss.; v. anche Cass., 27 aprile 1995, n. 4645, in *Giust. civ.*, 1996, I, 1093. In dottrina la tesi è espressa da G. CRISCUOLI, *La nullità parziale del negozio giuridico. Teoria generale*, Milano 1959, 177, per il quale il principio *utile per inutile non vitiatur* ha una portata generale nel

trasmissione dell'invalidità, della risoluzione, del recesso, dall'uno all'altro dei contratti collegati non è infatti una regola generale, occorrendo verificare se la relazione tra i contratti sia tale da giustificarla<sup>52</sup>, se cioè si tratti di un collegamento bilaterale.

La conclusione cui giunge l'orientamento criticato (la risoluzione parziale del contratto di credito), però, contraddice apertamente le proprie premesse. Come si concilia il brocardo *simul stabunt simul cadent*, applicabile secondo la tesi prevalente in caso di nesso bilaterale<sup>53</sup>, con la risoluzione parziale del contratto di credito? Non si

---

campo giuridico e non può riferirsi solo al singolo negozio giuridico. *Contra* G. LENER, *op. cit.*, 233: «Che il legislatore abbia previsto diversi strumenti affinché un negozio, sebbene viziato da nullità (parziale o totale), possa produrre effetti, sembra sufficientemente chiaro. Che dall'art. 1424 c.c., in una con l'art. 1419 c.c., sia dato pervenire ad una regola idonea a governare i negozi collegati, appare invece più difficile da condividere, tanto più se il fine avuto di mira è di accertare il preciso ambito di applicabilità del criterio dettato da quest'ultima disposizione. Altro è dunque stabilire quale sia la fattispecie dell'art. 1419 c.c., vale a dire quali ipotesi siano in essa regolate; altro – una volta riconosciuto che il legislatore non ha avuto riguardo, nel formularla, ai negozi collegati – cercare di ricavare dal sistema la disciplina applicabile a questi ultimi». *Contra* anche G. SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, 196 ss., per il quale ai contratti collegati si applicherebbe una regola (*utile per inutile vitatur*) opposta a quella espressa dall'art. 1419 c.c., poiché il contratto non viziato isolatamente considerato sarebbe di per sé inutile a perseguire lo scopo complesso avuto di mira dalle parti.

<sup>52</sup> G. FERRANDO, *Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale*, in *Nuova giur. comm.*, 1997, 233; M. GIORGIANNI, *op. cit.*, 349 ss., il quale distingue tra collegamento bilaterale, nel quale la nullità di uno dei negozi certamente reagisce sull'altro, e dipendenza unilaterale, in cui malgrado la nullità di un negozio l'altro sarebbe ugualmente voluto; G. CRISCUOLI, *op. cit.*, 179: «non si può quindi stabilire *a priori* che, venendo meno uno dei negozi collegati, il collegamento tra gli altri negozi non possa più sussistere e tutti debbano cadere nel nulla. Bisogna giudicare di volta in volta, in concreto, dell'essenzialità della partecipazione di tutti i negozi».

<sup>53</sup> In giurisprudenza v. *ex multis* Cass., 18 settembre 2012, n. 15640, cit. In dottrina la regola *simul stabunt simul cadent* risale a M. GIORGIANNI, *op. cit.*, 349 ss., per il quale la risoluzione per inadempimento di un contratto comporta automaticamente l'inefficacia dell'altro, salva la necessità di una pronuncia giudiziale, sebbene in realtà egli distingua tra collegamento bilaterale e dipendenza unilaterale. V. F. MESSINEO, *Contratto collegato*, cit., 53; ID., *Il contratto in genere*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, cit., 729-731; G. CRISCUOLI, *op. cit.*, 180; M. TAMPONI, *Contributo all'esegesi dell'art. 1419 c.c.*, Milano, 1978, 512; S. O. CASCIO, C. ARGIROFFI, cit., 2 ss.; G. FERRANDO, *Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale*, cit., 233. Cfr. G. SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, 194 ss., il quale sostiene che, a seguito della caducazione di un negozio, l'altro negozio collegato non viziato non sarebbe nullo, annullabile o

tratta qui di discutere l'ammissibilità della risoluzione parziale, la quale, riconosciuta da dottrina e giurisprudenza prevalenti<sup>54</sup>, sembra esperibile anche con riferimento a un contratto di credito. Poiché è la divisibilità della prestazione il criterio fondante l'ammissibilità della risoluzione parziale, nulla osta all'applicazione ai contratti di credito, che hanno ad oggetto una prestazione per definizione divisibile come il denaro<sup>55</sup>. Né si dubita della possibilità, ammessa dalla giurisprudenza, di risolvere solo alcuni dei contratti collegati, purché questi non siano appunto inscindibili<sup>56</sup>.

Il punto è che l'orientamento criticato pare proprio presupporre l'esistenza di un collegamento bilaterale tra i contratti; ed infatti se il Collegio, come sarebbe stato corretto, avesse concluso per la sussistenza di un collegamento solo unilaterale tra il contratto di *wrapping* e quello di credito, avrebbe dovuto escludere la caducazione anche parziale di quest'ultimo contratto.

La caducazione *in parte qua* del contratto di credito pone poi dei problemi complessi, come la configurazione degli obblighi restitutori e la rideterminazione del piano di ammortamento, che sono stati

---

inefficace (a secondo del vizio che affligge il negozio collegato) ma sarebbe affetto da inutilità. La trasmissione delle patologie da un contratto all'altro opera in modo peculiare nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta e lesione *ultra dimidium*: in tali fattispecie infatti l'onerosità e la lesione devono essere valutate con riferimento all'operazione economica complessiva, con la conseguenza che l'onerosità o la lesione ai danni di una parte derivanti da un contratto possono essere compensate dalle condizioni più favorevoli del contratto collegato: cfr. F. MAISTO, *Il collegamento volontario tra contratti nel sistema dell'ordinamento giuridico*, Napoli, 2000, 93 ss.

<sup>54</sup> V. nota 5.

<sup>55</sup> Sulla divisibilità dell'obbligo di pagare una somma di danaro in giurisprudenza v. *ex multis* Cass., Sez. Un. 8 aprile 2008, n. 9148, in *Foro It.*, 2008, 3255, con nota di A. SCARPA, *Titolarietà e attuazione delle obbligazioni di gestione del condominio*, e di V. TRIPALDI, *Brevi note sui profili processuali della divisibilità degli obblighi del condominio nei confronti dei terzi*.

<sup>56</sup> G. OPROMOLLA, *op. cit.*, 657; In giurisprudenza v. Cass., 7 novembre 1984, n. 5626, in *Mass. Giust. Civ.*, 1984, 11: la Corte di legittimità ha ammesso espressamente che «il comma 1 dell'art. 1458 Codice civile, il quale statuisce che l'effetto della risoluzione per inadempimento dei contratti ad esecuzione continuata o periodica non si estende alle prestazioni già esaurite, pur riguardando specificamente il caso dell'unico contratto da eseguire con prestazioni plurime continuative o periodiche, va applicato analogicamente anche nell'ipotesi in cui le diverse prestazioni di una pluralità di contratti ad esecuzione istantanea (nella specie: vendite) si ricollegano tutte ad un unico complesso rapporto».

pretermessi dalle pronunce criticate. Il primo problema dovrebbe essere affrontato interpretando estensivamente l'art. 125, comma 2, t.u.b. – che in caso di risoluzione del contratto di credito dispone la restituzione delle rate pagate e degli oneri (es. interessi) – ed applicandolo alla fattispecie della risoluzione parziale del contratto di credito, dato che, dal punto di vista semantico, il termine risoluzione può senz'altro comprendere anche la risoluzione parziale<sup>57</sup>.

Sul punto però sembrano generiche le decisioni dell'ABF di Roma, le quali, accogliendo la risoluzione parziale, hanno condannato gli intermediari *sic et simpliciter* alla restituzione del costo del servizio di *wrapping*<sup>58</sup>. Come conferma l'art. 125, comma 2, t.u.b. oggetto di restituzione invero sono le rate pagate dal consumatore, non invece il costo del *wrapping* che viene versato direttamente dall'intermediario alla fornitrice, con la conseguenza che, nella fattispecie, oggetto di ripetizione è una parte delle rate pagate. La questione non è irrilevante: dato che il finanziatore deve restituire solo in parte quanto ricevuto e poiché solo una quota delle rate pagate si imputa al costo del servizio di *wrapping*, se tale costo non fosse stato interamente “ammortizzato” l'ammontare delle restituzioni dovrebbe essere inferiore a tale costo, salva la necessità di rideterminare il piano di ammortamento in conseguenza della diminuzione dell'importo totale del credito. Se invece il costo del *wrapping* fosse stato interamente ammortizzato, la somma da restituire al consumatore sarebbe maggiore di tale importo, dato che ai sensi dell'art. 125, comma 2 t.u.b. oggetto di restituzione sono anche gli interessi sul capitale.

In ogni caso, ammettendo un collegamento tra contratto di credito e contratto di *wrapping*, in base all'art. 125 *quinquies*, comma 2, t.u.b. il finanziatore può ripetere dalla società fornitrice l'importo del finanziamento riferibile al *wrapping* versato a quest'ultima, trattandosi

---

<sup>57</sup> Sembra arduo invece configurare un'applicazione analogica di tale disposizione, trattandosi di una previsione che, consentendo la ripetizione del finanziamento direttamente dal terzo venditore, deroga al principio di relatività degli effetti del contratto e deve pertanto considerarsi eccezionale: cfr. G. D'AMICO, *Credito al consumo e principio di relatività degli effetti contrattuali (considerazioni “inattuali” su collegamento negoziale e buona fede)*, cit., 717.

<sup>58</sup> ABF Roma, 22 gennaio 2020, n. 888, cit.; ABF Roma, 29 gennaio 2020, n. 1346, cit.

di un costo individuato nel suo ammontare nel contratto di compravendita.

La caducazione *in parte qua* del contratto comporta inoltre la necessità di rinegoziare il piano di ammortamento modificando l'ammontare e la periodicità del pagamento delle rate. La mancata presentazione di domande di tal fatta nei ricorsi decisi dall'ABF di Roma, con conseguente esclusione delle eventuali sanzioni reputazionali agli intermediari inadempimenti<sup>59</sup>, fa sì che l'obbligo di rinegoziare il piano di ammortamento sia imposto esclusivamente dal principio di buona fede e sia presidiato, secondo la tesi prevalente, dall'obbligo di risarcire il danno cagionato<sup>60</sup>.

Sia la configurazione delle restituzioni parziali, sia l'obbligo di rideterminare il piano di ammortamento sono comunque questioni superate, a monte, dalla non configurabilità di un collegamento tra il

---

<sup>59</sup> Se l'intermediario non rispetta la decisione dell'ABF o non collabora allo svolgimento della procedura, l'inadempimento è pubblicato per 5 anni sul sito internet (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html>) dell'ABF, dove è reperibile l'elenco degli intermediari inadempienti. La notizia dell'inadempimento o della mancata cooperazione è inoltre pubblicata in evidenza sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario per la durata di 6 mesi.

<sup>60</sup> In dottrina la tesi che fonda sulla buona fede l'obbligo di rinegoziazione è di F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996, 312 ss; v. anche ID., *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 63 ss. Alla tesi aderiscono V. M. CESARO, *Clausola di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, Napoli, 2000, 53 ss; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018, 56 ss. Per autorevole dottrina però dalla generica regola di buona fede non si possono dedurre i criteri alla stregua dei quali condurre la rinegoziazione, trattandosi di una regola di condotta e non di contenuto, con conseguente difficoltà di ricorrere alla tutela in forma specifica: A. GENTILI, *La replica della stipula: rinnovazione, riproduzione, rinegoziazione del contratto*, in *Contr. Impr.*, 2003, 14 ss.; nello stesso senso v. E. TUCCARI, *La (s)consolante vaghezza delle clausole generiche per disciplinare l'eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Contr. Impr.*, 2018, 871 ss. Per una sintesi del dibattito dottrinale v. P. GALLO, *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, Torino, 2011, 812 ss. Per un'analisi comparatistica delle soluzioni adottate dai legislatori europei in materia di rinegoziazione v. ID., *Revisione del contratto ed equilibrio sinallagmatico*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. XII*, Torino, 2019, 365 ss. In giurisprudenza a favore del ricorso all'art. 2932 c.c. in caso di inadempimento dell'obbligo di rinegoziare Trib. Bari, 14 giugno 2011, in *Contr.*, 2012, 571 ss., commentata da F. P. PATTI, *Obbligo di rinegoziare, tutela in forma specifica e penale giudiziale*; di recente v. Trib. Roma, 27 agosto 2020, in [diritto24.ilsole24ore.com](http://diritto24.ilsole24ore.com).

contratto di fornitura, stipulato con la società di *wrapping*, e il contratto di finanziamento, dovendosi escludere la caducazione totale o parziale di quest'ultimo.

##### 5. *La correttezza dell'orientamento contrario (con alcuni caveat)*

Va osservato come la decisione della questione sottoposta all'attenzione dell'ABF sia potenzialmente foriera di conseguenze rilevanti sul mercato del credito. Riconoscere la caducazione (*in parte qua*) del contratto di credito in conseguenza della risoluzione di contratti di fornitura di beni o servizi, solo indirettamente connessi al primo, significa addossare agli intermediari il rischio del successo di tali operazioni economiche; gli effetti restitutori della caducazione del finanziamento, infatti, causano una perdita economica consistente nella restituzione degli interessi percepiti (per le rate già versate) e nella minore percezione degli interessi, che saranno calcolati su un capitale di importo inferiore.

Riconoscere rilevanza a un nesso anche debole tra contratti potrebbe avere conseguenze sulla stabilità del sistema bancario e sulla certezza delle relazioni contrattuali, conducendo alla caducazione di un numero incalcolabile di contratti di credito, dato che quella odierna è ormai un'economia "a debito" e che quindi il ricorso al credito è imprescindibile per l'acquisto di beni di consumo<sup>61</sup>.

Non pare assurdo ipotizzare che, onde evitare conseguenze negative, gli intermediari riducano drasticamente l'accesso al credito al consumo, non potendosi cautelare con clausole volte a separare la validità o l'efficacia del contratto di credito dalle vicende di altri contratti cui è destinata la provvista, pur sempre soggette al sindacato di vessatorietà<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> V. A. IULIANI, *Il diritto privato tra crisi economica ed «economia del debito»: dinamiche della giustizia ed autonomia privata*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 353 ss, il quale evidenzia come conseguenza dell'economia del debito sia l'estensione ai consumatori delle procedure di sovraindebitamento. V. C. CROUCH, *Privatised Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime*, in *The British Journal of Politics and International Relations*, 2009, 390, che per descrivere il fenomeno dell'economia del debito parla di *privatized keynesianism*. Tale cambio di paradigma viene altrettanto lucidamente descritto nella dottrina italiana: cfr. S. PAGLIANTINI, *Il debito da eccezione a regola*, in *Pers. merc.*, 2014, 2, 104-107.

<sup>62</sup> V. A. D'ADDA, *op. cit.*, 772 ss.

Di interpretazione fondata più sulle conseguenze economiche che non su un rigoroso *iter* logico-giudico ha parlato di recente la dottrina commentando gli arresti delle Sezioni unite sulla validità dei contratti monofirma e sull'uso selettivo della nullità. Si è detto, in particolare, che la decisione sul monofirma giungerebbe a una soluzione idonea a sanare le prassi disinvolute dell'intermediario, la cui diffusione era tale da poter determinare la caducazione di un numero altissimo di contratti di investimento con danno per il sistema bancario; alla base della pronuncia del 2019 vi sarebbe poi l'esigenza di evitare un danno sproporzionato agli intermediari a causa dell'uso selettivo della nullità, promuovendo l'utilizzo dell'eccezione di buona fede per paralizzare gli effetti restitutori di tali azioni<sup>63</sup>.

Non sembra però che si possa accusare di un'interpretazione economicamente orientata l'orientamento espresso dall'ABF di Bari e di Palermo, che, nella fattispecie, nega il collegamento negoziale ancorando le proprie conclusioni ai principi in materia di collegamento negoziale, sebbene la motivazione addotta in tali pronunce richieda alcune precisazioni alla luce del ragionamento svolto *supra* (v. par. 2).

Ed infatti nella pronuncia resa il 7 novembre 2019<sup>64</sup> il Collegio di Bari ha ritenuto l'assenza di collegamento tra contratto di *wrapping*, intercorrente tra la ricorrente e la società di *wrapping*, e quello di credito, intrattenuto dalla prima con l'intermediario, adducendo l'assenza dei requisiti dei cui all'art. 125 *quinquies* t.u.b. Il contratto di finanziamento risultava finalizzato all'acquisto di un autoveicolo,

---

<sup>63</sup> M. GIROLAMI, *Ragioni economiche del settore bancario-finanziario e funzione nomofilattica della Cassazione*, in questa *Rivista*, 2020, I, 565 ss.; analoga critica è sollevata da D. IMBRUGLIA, *La nullità selettiva tra vantaggio del cliente e paralisi delle restituzioni*, in *Persona e Mercato*, 2020. V. Cass., Sez. Un., 4 novembre 2019, n. 28314, in *I Contratti*, 2020, 18, con nota di S. PAGLIANTINI, *Le stagioni della nullità selettiva (e del "di protezione")*; per un commento v. senza pretesa di esaustività M. ARRIGONI, *Nullità selettiva degli ordini di investimento ed «eccezione di buona fede»*, in questa *Rivista*, 2020, II, 101 ss.; G. D'AMICO, *Considerazioni sulla c.d. nullità selettiva*, in *Contratti*, 2020, 633; G. LA ROCCA, *Buona fede e tutela dell'investitore tra la sentenza delle Sezioni Unite in materia di «nullità selettiva» e il sistema della Mifid II (ovvero «dell'obbligo di porgere l'altra guancia»)*, in questa *Rivista*, 2020, II, 53 ss.; A. DALMARTELLO, *La nullità di protezione ex art. 23 t.u.f. tra uso selettivo e buona fede del cliente*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 32 ss. Sulla pronuncia delle Sezioni unite sui contratti monofirma v. la nota 21.

<sup>64</sup> ABF Bari, 7 novembre 2019, n. 24469, cit.

l'intermediario del credito risultava essere la concessionaria, e nel contratto non vi era alcun riferimento né al servizio di *wrapping* (tra i costi del finanziamento) né alla società offerente tale servizio. Di contro, in base al contratto di *wrapping*, avente a oggetto «la fornitura di servizi statistici per la Società», il ricorrente si impegna ad acquistare l'auto presso il concessionario individuato dalla società, includendo nell'acquisto l'accessorio *wrapping*. Il Collegio reputava dunque che non ricorresse un collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di *wrapping*, bensì tra quest'ultimo e il contratto di acquisto dell'autoveicolo, risultando la fattispecie estranea all'ambito applicativo dell'art. 125 *quinques* t.u.b.

Pur condividendosi la conclusione cui è giunto, manca nella motivazione del Collegio barese ogni riferimento alla natura non tassativa degli indici di collegamento previsti dagli artt. 121-125 *quinques* t.u.b. e ai principi in materia di collegamento negoziale.

Identica critica può muoversi anche ad un'altra pronuncia resa dal medesimo Collegio territoriale<sup>65</sup>. Nella fattispecie il contratto di finanziamento era finalizzato esclusivamente all'acquisto di veicoli presso un "rivenditore convenzionato" con l'intermediario, in esso non vi era menzione del servizio di *wrapping* né della società offerente tale servizio, né vi era alcun riferimento a tale servizio in relazione ai costi previsti in contratto o alla corresponsione di parte del credito erogato a soggetto diverso dal rivenditore convenzionato. Il Collegio reputava dunque decisiva la mancanza nel contratto di credito del requisito di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), in base al quale "[i] contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso: [...] e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti" (sez. VII, § 5.2.1). Il Collegio concludeva per l'assenza di ogni collegamento tra contratto di credito e contratto di fornitura giacché, in assenza di menzione del servizio finanziato nel contratto di credito, difetterebbe la prova della sussistenza di un nesso fra i due negozi.

Trattandosi comunque di una disciplina che specifica una normativa (quella di cui al d. lgs. 141/2010) attuativa di una direttiva europea (nella fattispecie la dir. 2008/48/UE), non vi è dubbio però che anche il

---

<sup>65</sup> ABF Bari, 15 ottobre 2019, n. 23069, cit.

Provvedimento della Banca d'Italia debba soggiacere a un'interpretazione conforme al diritto europeo, segnatamente all'art. 3, lett. n), dir. 2008/48/CE, il quale, adottando uno standard generico, richiede che il credito serva esclusivamente a finanziare un contratto di fornitura di merci o servizi specifici e che i due contratti costituiscano oggettivamente un'unica operazione<sup>66</sup>.

Come suggerisce il linguaggio dell'art. 3, il periodo successivo, il quale ritiene esistente un collegamento qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore per la conclusione del contratto di credito o qualora i servizi siano esplicitamente individuati nel contratto di credito, prevede degli indici non esaustivi in presenza dei quali si può presumere la ricorrenza di un'unitaria operazione e quindi un collegamento negoziale. Anche il considerando 37 della dir. 2008/48 lascia impregiudicata la normativa nazionale applicabile ai contratti di credito collegati in caso di caducazione per qualsiasi motivo del contratto di acquisto<sup>67</sup>.

In definitiva, siccome le disposizioni di cui alla sezione VII, par. 5.2.1. del Provvedimento di Banca d'Italia dovrebbero essere lette alla luce dell'art. 3, lett. n) e del considerando 37 della dir. 2008/48/UE, non risulta di per sé decisiva per escludere il collegamento l'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa speciale, sebbene la mancata menzione nel contratto di credito del servizio finanziato costituisca un serio indizio della mancanza di un nesso col contratto di fornitura.

Recentemente è si è occupata dell'operazione economica del *wrapping* anche una pronuncia dell'ABF di Palermo, la quale, confermando che un collegamento è configurabile solo tra il contratto di credito e il contratto di compravendita della vettura, ha aggiunto che per invocare l'art. 125 *quinquies* t.u.b occorrerebbe verificare la

---

<sup>66</sup> V. A. D'ADDA, *op. cit.*, 739: «l'adozione [...] di formule ampie che non richiamano fattispecie ben definite sembra configurare con l'idea di una rigorosa tipicità (delle ipotesi di collegamento)».

<sup>67</sup> Considerando 37: «Nel caso dei contratti di credito collegati esiste una relazione d'interdipendenza tra l'acquisto di merci o servizi e il contratto di credito concluso a tal fine. Pertanto, quando esercita il diritto di recesso dal contratto di acquisto, in virtù del diritto comunitario, il consumatore non dovrebbe più essere vincolato dal contratto di credito collegato. Ciò non dovrebbe incidere, tuttavia, sulla normativa nazionale applicabile ai contratti di credito collegati qualora un contratto di acquisto sia stato annullato o il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso in virtù della normativa nazionale».

sussistenza di un inadempimento imputabile alla concessionaria degli autoveicoli<sup>68</sup>.

Dalle fattispecie sottoposte all'esame dell'ABF si evince che il contratto di compravendita stipulato col concessionario comprende, oltre all'acquisto dell'auto, sia il servizio di *wrapping*, cioè l'applicazione sull'auto dei messaggi pubblicitari (per un costo aggiuntivo di € 5.500,00), sia l'acquisto del "Pacchetto Easy" (per un costo di € 1.450,00)<sup>69</sup>, che è condizione necessaria per usufruire presso la fornitrice dell'offerta di rimborso del costo del finanziamento. Per l'ABF di Palermo la concessionaria è legata alla fornitrice da un mandato all'incasso di tali somme, che successivamente versa alla società; il contenuto del mandato però sembra più ampio, comprendendo anche la vendita per conto della società fornitrice del "Pacchetto Easy" e del servizio di *wrapping*, che viene poi materialmente reso dalla fornitrice in base al contratto di fornitura.

L'inadempimento all'obbligo di rimborso delle rate e di sostituzione dei messaggi pubblicitari con cadenza mensile<sup>70</sup>, pur non imputabile al venditore, trattandosi di un servizio cui è obbligata la fornitrice, impedisce però la realizzazione della causa concreta di tale contratto<sup>71</sup>. Nella fattispecie il rimborso delle rate del finanziamento non costituisce

---

<sup>68</sup> ABF Palermo, 15 dicembre 2020, n. 22811, cit.

<sup>69</sup> V. *ex multis* ABF Roma, 29 gennaio 2020, cit.

<sup>70</sup> Tali prassi viene segnalata dall'AGCM: AGCM, *op. cit.*, 4.

<sup>71</sup> Il superamento della tesi della causa come funzione economico sociale, cioè della corrispondenza tra causa e tipo (il cui principale fautore è stato E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, ed. II, Napoli, 1994, 170 ss.), si deve a G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 225 ss. Tale impostazione è confermata dalla teoria della causa in concreto, accolta dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti, secondo la quale il *focus* del giudizio causale non riguarda l'utilizzo di uno schema tipico, ma l'interesse concretamente perseguito tramite esso, il quale nella fattispecie può essere diverso da quello astrattamente connesso a quel tipo. V. C. M. BIANCA, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 251 ss.; ID., *Diritto civile*, III, *Il contratto*, cit., 410 ss.; A. DI MAJO, voce *Causa del negozio giuridico*, in *Enc. giur.*, 1988, 6 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 343. In giurisprudenza v. *ex multis* Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, con nota di F. RIMOLDI, *La causa quale ragione in concreto del singolo contratto*, in *I Contratti*, 2007, 621 ss.; Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in *I Contratti*, 2008, 241, con nota di C. CAVAJONI, *La finalità turistica come causa in concreto del contratto di viaggio*. Per una critica alla nozione di causa concreta v. M. BARCELLONA, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Padova, 2015, 122 ss.

un motivo irrilevante, ma entra nel contenuto obiettivo del contratto di vendita arricchendone la causa, poiché il consumatore per ottenere tale servizio acquista la vettura da un concessionario indicato dalla società di *wrapping*, il quale vende per conto di quest'ultima un pacchetto comprendente il rimborso del finanziamento.

Lo scopo di usufruire del pacchetto dei servizi di *wrapping* entra nel contenuto del contratto, come clausola accessoria della vendita, e giustifica il pagamento da parte del consumatore di un corrispettivo più elevato rispetto al costo di acquisto dell'auto; anche tale costo accessorio viene versato direttamente al concessionario, cosicché lo scopo di far godere al consumatore tali servizi può dirsi comune a entrambe le parti.

In tale prospettiva si può ritenere che nelle fattispecie decise dall'ABF sussista un'alterazione del sinallagma del contratto di vendita, con conseguente diritto del consumatore alla risoluzione del contratto per irrealizzabilità della causa concreta. Per mero tuziorismo va evidenziato che nemmeno in questo caso è configurabile una risoluzione parziale del contratto di credito, rimanendo questo integralmente caducato dalla risoluzione della vendita.

Nel complesso dunque pare condivisibile l'orientamento del Collegio barese e di quello palermitano, che si conformano alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità sul collegamento negoziale nelle fattispecie che, come il *wrapping*, si presentano trilaterali, e che valorizzano la sussistenza di rapporti diretti tra le parti dei diversi contratti; pur in mancanza di una decisione sul punto, per mancanza di costituzione in mora del venditore, va però evidenziato che solo il Collegio palermitano propende, in un *obiter dictum*, per la configurabilità di un inadempimento del venditore.

La presenza di una nutrita serie di decisioni dei Collegi territoriali, con indirizzi apertamente contrastanti tra loro, nonché l'importanza della questione, derivante dalla notevole diffusione dell'operazione economica del *wrapping* come accertato dall'istruttoria dell'AGCM<sup>72</sup>,

---

<sup>72</sup> Nel corso di alcune ispezioni sono stati acquisiti documenti dai quali emerge il numero degli aderenti per ciascun anno (suddivisi tra incaricati e driver). Specificamente, nel 2015 hanno aderito circa 800 consumatori, nel 2016 circa 870, nel 2017 circa 1.860, nel 2018 circa 1.000 e, infine, 200 nel 2019 (fino ad aprile); il numero complessivo degli aderenti all'offerta risultava dunque, ad aprile 2019, pari a circa 4.600. Così AGCM, *op. cit.*, 4 ss.

rendono senz'altro opportuna una rimessione al Collegio di coordinamento dell'ABF; ciò onde evitare di investire la giurisdizione ordinaria di un contenzioso che si prospetta quantitativamente rilevante e di difficile soluzione in assenza di un orientamento consolidato dell'ABF.